



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Tribunale di Monza

Sezione Terza Civile - Fallimentare

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

dott.ssa Alida Paluchowski Presidente

dott. Mirko Buratti Giudice

dott. Giovanni Battista Nardecchia Giudice rel.

nella procedura di concordato preventivo n. 86/2012 della società F.Ili Passoni
srl

a scioglimento della riserva

ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che:

con ricorso depositato in data 24/12/2012 la F.Ili Passoni srl depositava
domanda ex art. 161 comma 6 l.fall. e chiedeva un termine per l'integrazione
della domanda;

il tribunale concedeva il termine di 60 giorni, termine poi prorogato su richiesta
della società istante;

in data 26/4/2013 la F.lli Passoni srl depositava il piano (in continuità aziendale), la proposta e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.fall.;

con decreto depositato in data 6/12/2013 il tribunale ammetteva la società alla procedura di concordato preventivo e nominava commissario giudiziari la dr.ssa Simona Brambilla e la dr.ssa Patrizia Riva;

in data 25/2/2014 i commissari giudiziari depositavano una relazione nella quale evidenziavano la manifesta dannosità per i creditori della continuazione dell'attività d'impresa ed il tribunale convocava quindi le parti ai sensi dell'art. 173 l.fall.;

con decreto del 4 marzo 2014 il Tribunale fissava, per la comparizione delle parti in Camera di Consiglio innanzi al Collegio e per la discussione dell'istanza di revoca dell'ammissione al Concordato Preventivo, l'udienza del 2 aprile 2014;


all'udienza camerale del 2 aprile 2014 il Collegio, a seguito della richiesta di rinvio avanzata dalla debitrice al fine valutare le eventuali commesse da ultimare nell'ambito di un Piano Concordatario in ottica liquidatoria, rinviava all'udienza dell' 8 aprile 2014;

nel corso dell'udienza dell'8 aprile l'Ill.mo Tribunale, preso atto della impossibilità da parte della debitrice di ultimare diverse commesse e della volontà della debitrice di modificare in liquidatorio il Concordato proposto, sollecitava il deposito della nuova domanda concedendo termine fino al 15 aprile 2014, nonché a provvedere nei successivi 15 giorni, al deposito della necessaria relazione dell'asseveratore ex art. 161 co. 3 l.f.;

la ricorrente depositava, nei termini stabiliti, la nuova domanda con la relazione dell'attestatore;

in data 13 maggio 2014 il Collegio prendeva atto del deposito della *nuova domanda* e concedeva ai Commissari Giudiziali termine fino al 30 maggio 2014 per il deposito del loro parere sulla stessa;

in data 28 maggio 2014, i Commissari Giudiziali depositavano in Cancelleria il loro *parere negativo sulla nuova domanda*, di tipo liquidatorio, presentata dalla ricorrente dato che, alla luce delle necessarie rettifiche apportate ai crediti commerciali e alle spese di procedura, la dote a servizio dei creditori



chirografari risultava negativa per Euro 1.191.331,42 con conseguente incapacità della società di soddisfare, anche in minima misura, i creditori chirografari;

la ricorrente depositava una richiesta di differimento della fissazione della Camera di Consiglio;

in data 9 giugno 2014 i Commissari Giudiziali depositavano, nei termini stabiliti, il loro parere sull'istanza di cui sopra, concludendo sull'opportunità di concedere un differimento della fissazione della Camera di Consiglio in modo da permettere alla Ricorrente di perfezionare eventuali accordi con terzi, alla luce delle osservazioni e delle analisi delle criticità puntualizzate nel medesimo parere;

con decreto del 24 giugno 2014 il Tribunale fissava l'udienza del giorno 16 settembre 2014 alle ore 15.00 per la comparizione del debitore dinnanzi al Collegio in Camera di Consiglio, disponendo il deposito delle modifiche al Piano ed alla Proposta entro il 25 agosto 2014;

veniva altresì dato termine fino al 10 settembre 2014 ai Commissari Giudiziali per il deposito del loro parere sulla proposta così eventualmente modificata nei suddetti termini la F.lli Passoni srl depositava una modifica della proposta e del piano ed i commissari il relativo parere.

Come enunciato nelle premesse la società ricorrente, dopo il deposito di una domanda di concordato con continuità aziendale e dopo l'ammissione, a seguito dei rilievi dei commissari e dell'avvio del procedimento ex art. 173 l.fall., ha depositato una nuova proposta ed un piano di natura esclusivamente liquidatorio, piano e proposta poi ulteriormente modificati.

L'ultimo comma dell'articolo 186 bis l.fall. prevede che "se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'art. 173 l. fall".

Revoca dell'ammissione fondata su una valutazione di merito demandata al tribunale: quella sulla manifesta sconvenienza della proposta per i creditori.

Viene riaffermato il principio per cui l'interesse ultimo cui la procedura di concordato preventivo, come ogni procedura concorsuale, è indirizzata, è quello dei creditori ad una ottimale soddisfazione delle loro ragioni, funzione



fondamentale cui è coordinabile, ma non sovrapponibile l'interesse del debitore ad evitare il fallimento ed a conservare la funzionalità dell'impresa.

In altre parole, pur a fronte dell'espressa previsione di una disciplina specifica e di favore, il fine istituzionale e primario anche del concordato con continuità aziendale non può essere individuato nel salvataggio dell'impresa dovendo essere ribadita la centralità delle ragioni dei creditori.

Potere di controllo residuale, etero tutela del tribunale che può giustificarsi non in un'ottica di mera convenienza della continuazione dell'attività d'impresa rispetto alle ragioni dei creditori, ma di manifesta sconvenienza.

Resta comunque salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato nel caso in cui, a fronte dell'accertata manifesta dannosità della prosecuzione dell'attività d'impresa, il tribunale intenda provvedere ai sensi dell'art. 173 l. fall.

Il termine ultimo per la modifica della proposta è quello del deposito del provvedimento di revoca dell'ammissione ai sensi del citato art. 173 l. fall.

Sino a quel momento il debitore può provvedere alla modifica della proposta, purché a quella data non siano ancora iniziate le operazioni di voto.

Deve infatti ritenersi che la facoltà di modifica della proposta possa essere esercitata nei limiti temporali dettati dall'art. 175 l. fall.

E ciò in quanto deve esservi identità tra proposta approvata dai creditori e proposta omologata dal tribunale.

Una diversa interpretazione della norma imporrebbe quindi, nel caso di modifica successiva all'apertura delle operazioni di voto, una retrocessione della procedura alla fase di approvazione.

Determinerebbe la necessità di una ripetizione della votazione, ripetizione non prevista da nessuna disposizione né in alcun modo prevedibile o ipotizzabile.

Nel rispetto dei limiti temporali dettati dall'art. 175 l. fall. il debitore può apportare qualunque modifica alla proposta, senza vincoli di sorta.

Nel senso che il debitore può anche mutare completamente il contenuto della proposta, il "tipo" di concordato.

H

Il debitore, come avvenuto nel caso di specie, può abbandonare il concordato per continuità aziendale per passare ad un concordato puramente liquidatorio, per cessione di beni.

Senza che tale radicale mutamento faccia venir meno gli effetti collegati al deposito dell'originaria proposta, purché compatibili con la proposta modificata.

Nel caso in cui la proposta modificata non preveda più la continuità aziendale vengono naturalmente a cessare gli effetti tipici collegati al deposito di una proposta ai sensi dell'art. 186 *bis* l. fall.

Con la conseguenza, ad esempio, della sopravvenuta legittimità delle clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto pendente dall'ammissione al concordato preventivo di uno dei contraenti.

In caso di modifiche sostanziali al piano od alla proposta deve altresì (come avvenuto nel caso in esame) essere depositata una nuova relazione ai sensi del novellato art. 161 l. fall.

A fronte del deposito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 186-bis l.fall., di un piano e di una proposta radicalmente differenti (nel caso di specie si passa, come detto, da un concordato in continuità aziendale ad uno liquidatorio per cessione di beni) il procedimento aperto ex art. 173 l.fall. per la revoca dell'ammissione dell'originaria domanda diviene, nella sostanza, un giudizio di ammissibilità della nuova domanda.

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione (1521/2013), nel definire l'ambito dei poteri di sindacato d'ufficio del tribunale nei tre diversi momenti di ammissibilità, revoca ed omologazione del concordato, hanno affermato un'identità di posizione da parte del giudice e pertanto l'utilizzabilità di un medesimo parametro valutativo nelle differenti fasi, in quanto, nell'analisi del rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, nel corso della procedura ed in sede di omologa, non si rinvia alcun effetto preclusivo, alcun limite al riesame di questioni già decise nella fase introduttiva, che possono essere liberamente riesaminate dal tribunale.



Con la conseguenza che sia nel corso della procedura che in sede di omologa il tribunale potrà riesaminare d'ufficio tutte le questioni già affrontate in sede di ammissibilità e, quindi, anche esaminare per la prima volta i requisiti di ammissibilità del piano e della proposta modificati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 186-bis l.fall..

Venendo all'esame della nuova domanda depositata il 25/8/2014 emerge che, a fronte di attività per Euro 11.428.918,77, sarebbe possibile soddisfare i debiti prededucibili e i debiti privilegiati nella misura del 100%, mentre i debiti chirografari, ammontanti a complessivi Euro 10.512.308,67, in ragione del 13,70% (la dote disponibile per il ceto chirografario ammonterebbe ad Euro 1.439.858,67).

Il pagamento dei creditori dovrebbe avvenire nei seguenti termini: Creditori assistiti da privilegio, ad esclusione di Mediocredito Italiano Spa e Ubi Banca Spa, entro un anno, nella misura del 100%; Creditori privilegiati Mediocredito Italiano Spa e Ubi Banca Spa, entro quattro anni, nella misura del 100%; Creditori chirografari, entro quattro anni, nella misura del 13,70%.

La proposta prevede vari profili di illegittimità con riferimento al trattamento dei creditori privilegiati.

Il primo attiene alla degradazione al chirografo del credito IVA di € 41.340,99 spettante ai cedenti di beni o ai prestatori di servizi creditori della Passoni

Al credito di rivalsa dell'iva spettante al cedente di beni o al prestatore di servizi va riconosciuto il privilegio speciale dell'art. 2758, secondo comma c.c. sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, **salvo che sia diversamente previsto come espresso patto di concordato, ai sensi dall'art. 160 comma 2 l. fall. (Cass. 24970/2013).**

Tale limitazione, invero, è configurata dalla legge come l'effetto di un patto concordatario; dunque in mancanza, come nel caso di specie, di una proposta correlata da una specifica attestazione, che dia luogo a un tale patto non può che farsi applicazione della regola generale.

Il creditore privilegiato ha quindi diritto all'integrale soddisfazione nel concordato preventivo anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore.

Parimenti illegittima è la previsione di un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati unitamente alla mancata corresponsione dei relativi interessi oltre che della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro.

Questo collegio, pur non ignorando il recente orientamento della suprema corte in ordine alla legittimità di un pagamento dilazionato dei creditori privilegiati nel concordato liquidatorio (Cass. 10112/2014), ritiene che i creditori privilegiati debbano, essere pagati immediatamente (fatti salvi i tempi della liquidazione dei beni gravati da prelazione) fatte salve le ipotesi in cui la dilazione sia espressamente prevista e disciplinata dal legislatore.

La prima questione posta all'attenzione della corte era proprio l'ammissibilità di una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati.

La Corte richiama (evidentemente condividendolo) un orientamento che ammette una tale possibilità "dall'intervento del Legislatore, il quale con la riforma della L. Fall., art. 160 - operata con il D.Lgs. n. 169 del 2007 - ha ora espressamente previsto che "la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d)".

Richiamo che sembra quindi presupporre il convincimento dell'esistenza di un rapporto di dipendenza necessario e biunivoco tra pagamento non integrale e possibilità di dilazione.

A questa affermazione di carattere sistematico segue quindi un richiamo alla disciplina sulla transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall. ed alle regole sul concordato in continuità aziendale introdotte nel 2012 in quanto in un caso e nell'altro è ammesso il pagamento dilazionato.

La Cassazione sottolinea come «non vi è chi non veda che, se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, allora il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale di essi».

Tale interpretazione non appare convincente.

L'analisi delle disposizioni richiamate fa ritenere che nella disciplina del concordato preventivo non vi sia (come invece presupposto dalla Corte) una necessaria corrispondenza (quasi si trattasse di un rapporto di continenza) tra pagamento non integrale e pagamento dilazionato, dato che da una parte, nell'art. 186 bis l.fall. trova applicazione il disposto dell'art. 160, secondo comma, ossia la possibilità di un pagamento non integrale del credito in caso di incapienza dei beni oggetto di prelazione, anche quando la possibilità di dilazione è esclusa (ad esempio per i crediti privilegiati su beni per cui sia prevista la liquidazione), dall'altra l'art. 182 ter l.fall. consente la dilazione del pagamento dell'IVA, ma non la sua decurtazione.



P

Con la conseguenza che non può sostenersi che il pagamento dilazionato, non espressamente previsto, sia giustificato dall'espressa previsione di una soddisfazione non integrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 comma 2 l.fall. Quanto al richiamo alla previsione di pagamento dilazionato dei crediti privilegiati contenuto negli artt. 182 ter e 186 bis l.fall., se è pur vero che tali norme hanno disciplinato espressamente la possibilità di proporre un pagamento dilazionato dei crediti muniti di prelazione, tale possibilità, quale eccezione alla diversa regola, è stata però strettamente limitata, da una parte, ai crediti tributari, dall'altra al periodo di un anno nel concordato con continuità aziendale quando il relativo piano non preveda la liquidazione dei beni oggetto della prelazione.

L'art. 182 ter l.fall., in tema di transazione fiscale, il quale consente espressamente il pagamento, non solo in percentuale, ma anche dilazionato di crediti per tributi muniti di privilegio e, per taluni di essi, "soltanto" quello dilazionato è norma che consente tale trattamento (ad eccezione dell'IVA) esclusivamente qualora i competenti uffici accettino la proposta transattiva formulata dal debitore in concordato.



E ciò in quanto la norma sulla transazione fiscale (secondo cui «se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie») è dettata proprio per derogare alla regola generale rappresentata dal divieto di alterare l'ordine delle prelazioni, da intendersi come divieto di soddisfare un creditore collocato in un grado inferiore prima di aver soddisfatto integralmente quelli di grado superiore.

In definitiva l'applicazione del principio dettato dall'art. 182 ter l.fall. al di fuori della transazione fiscale si risolverebbe in un'alterazione dell'ordine dei privilegi, proprio quello che la norma imperativa dettata dall'art. 160 l.fall. non consente.

L'unica norma di carattere sostanziale all'interno della disciplina del trattamento dei crediti fiscali dettata dall'art. 182 ter l.fall. e che quindi sopravvive anche nell'ipotesi in cui il debitore in concordato non acceda alla transazione fiscale è quella relativa al trattamento dell'IVA.

La norma esclude espressamente dalla transazione fiscale i tributi costituenti risorse proprie dell'UE (v. art. 2 della Decisione del Consiglio n. 2000-597-CE).

Con specifico riferimento all'IVA, l'art. 32, comma 5, d.l. 185/2008 ha modificato l'art. 182 *ter* l. fall., stabilendo, fra l'altro, che la proposta di transazione fiscale può prevedere solamente la dilazione di pagamento del tributo IVA, non la falcidia del credito, disposizione in seguito estesa anche alla ritenute previdenziali effettuate e non versate.

La norma che prescrive l'integrale pagamento (anche se dilazionato) dell'IVA, per l'interpretazione che ne ha dato la Suprema Corte, non è una norma processuale, legata allo specifico procedimento di transazione fiscale, ma una norma sostanziale relativa al trattamento dei crediti nell'ambito di quella specifica esecuzione concorsuale, dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e che prescindono dalle modalità con cui si svolge la procedura di crisi.

La disposizione che esclude il credito IVA da quelli che possono formare oggetto di transazione in ordine all'ammontare del pagamento, è, quindi, per tale impostazione, una disposizione eccezionale che attribuisce al credito in questione un trattamento peculiare e inderogabile.

Con riferimento poi all'art. 186 bis l.fall. la Cassazione sostiene che l'esclusione dal diritto di voto dei creditori, che nel concordato con continuità aziendale subiscono la moratoria di un anno, implicherebbe "a contrario" la possibilità in qualsiasi concordato di una moratoria anche più lunga alla sola condizione dell'attribuzione del diritto di voto.

Nell'art. 186 bis l.fall. il legislatore ha introdotto la possibilità di una dilazione temporale del pagamento dei crediti privilegiati nel concordato con continuità aziendale, pagamento che può avvenire fino ad un anno dall'omologazione, moratoria inammissibile ove sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La norma è formulata al negativo, escludendo la possibilità di una moratoria per i creditori che abbiano una garanzia su beni che vengano liquidati.

Il che presuppone naturalmente che non vi sia stata una liquidazione "anticipata" di tali beni nel corso della procedura, non essendo neppure astrattamente ipotizzabile che la moratoria riguardi attivo concordatario già liquidato e monetizzato al momento dell'omologa.

Il che evidenzia come tale moratoria attenga essenzialmente al soddisfacimento dei creditori che abbiano privilegio su beni destinati a rimanere nella disponibilità del debitore, perché funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa.

Il richiamo espresso all'articolo 160 c. 2 l.fall. rende manifesto come, anche in caso di mancata liquidazione dei beni, tali creditori non debbano essere soddisfatti integralmente, ma possano essere pagati, entro un anno dall'omologa, in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, in base al valore indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 c. 3 lettera d) l.fall.

E' proprio la mancata liquidazione dei beni gravati che consente una dilazione del pagamento.



19

Il richiamo agli articoli 182 ter e 186 bis l.fall. appare quindi del tutto fuorviante trattandosi, in entrambi i casi, di palesi eccezioni alla regola generale del pagamento immediato, norme eccezionali che, come tali, sono, e dovrebbero considerarsi, di stretta interpretazione.

Al contrario i giudici di legittimità fanno assurgere tali eccezioni a pilastri di una regola di portata generale diversa ed opposta a quella dell'immediato pagamento, pur ritenuta ancora vigente dalla suprema corte, dato che nella sentenza si legge testualmente che "la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati ...".

In tal modo si è sostanzialmente sovvertita la regola generale suindicata, sostituita di fatto con quella che consente che il debitore possa sempre e comunque proporre il pagamento dilazionato, con l'unica garanzia costituita dal diritto di voto, che andrebbe riconosciuto in ragione del sacrificio economico determinato dalla dilazione in danno dei creditori prelazionari.

Regola diversa ed opposta applicabile a tutti i creditori con prelazione oltre i tempi tecnici della liquidazione nel concordato liquidatorio e quindi senza limitazione alcuna nel concordato per garanzia.

Garanzia del diritto di voto che, in assenza dell'obbligo di inserire tali crediti in un'apposita classe, si rileva assolutamente insufficiente a garantire il rispetto del diritto di difesa dei creditori privilegiati, dato che essi voterebbero per importi spesso minimi (in quanto il computo del voto dei privilegiati si fonderebbe secondo la Corte sulla determinazione, in concreto, della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi "normali") con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti), sicuramente insignificanti rispetto alla massa totale dei crediti chirografari.

La mancanza di tutela effettiva del diritto dei creditori privilegiati è aggravata dal meccanismo del silenzio assenso introdotto per l'approvazione del concordato e dall'impossibilità di sollevare, singolarmente, l'eccezione di convenienza in sede di omologa.

Anche a voler ritenere corretta l'interpretazione della cassazione va detto che essa ha ritenuto ammissibile la proposta concordataria di natura liquidatoria che preveda la dilazione del pagamento del ceto privilegiato in un arco temporale superiore a quello corrispondente ai tempi tecnici della liquidazione purché in favore dei creditori privilegiati dilazionati venga previsto un "compenso" per la dilazione e che i creditori privilegiati siano legittimati al voto nella misura di esso (Cass. 10112/2014).

Previsioni che non si riscontrano nella proposta in esame.

Parimenti illegittima è la previsione in ordine al mancato decorso ed al mancato riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, quest'ultima limitatamente ai crediti di lavoro.

L'art. 169 l.fall. richiama espressamente l'art. 55 l.fall., norma che, a sua volta, richiama l'art. 54 comma 3 l.fall. con riferimento al decorso degli interessi dei crediti privilegiati.

Dal combinato disposto delle richiamate disposizione ne deriva che il corso degli interessi convenzionali e legali resta sospeso durante la procedura concorsuale, fatta eccezione per i crediti garantiti da ragioni di prelazione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 300/1986, che ha ritenuto illegittimo l'art. 55, comma 1, l.fall. richiamato dall'art. 169 e 54 comma 3, l.fall., nella parte in cui la predetta normativa non estendeva il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 59, richiamato dall'art. 169 l.fall., e 429 comma 3 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui la normativa predetta escludeva la rivalutazione dei crediti di lavoro subordinato per il periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato preventivo.

A seguito di tale decisione, quindi, sui crediti di lavoro opera la rivalutazione e sui crediti rivalutati vanno collocati, in privilegio, gli interessi legali maturati dopo la proposta di concordato.

Un ulteriore profilo di illegittimità della proposta attiene al mancato riconoscimento degli interessi corrispettivi e/o compensativi sui crediti prededucibili, crediti non soggetti agli effetti del concordato preventivo e, quindi, alla sospensione degli interessi in forza dell'art. 55 l.fall., richiamato dall'art. 169 l.fall.

P.Q.M.

Revoca l'ammissione al concordato preventivo della società F.Ili Passoni srl, CF 00781440151, con sede legale in Bernareggio, via della Madonnina n. 2

Si comunichi al debitore, al commissario giudiziale ed al p.m..


Monza 16 settembre 2014.

15

C.P. 86/19



IL GIUDICE REL.

(dr. G.B. Nardecchia)



IL PRESIDENTE

(dr. ssa A. Paluchowski)



IL CASO.it